

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3377 del 13/06/2024
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 1345 DEL 14/07/2015 (AGGIORNATA CON D.D. DET-AMB N. 4031 DEL 03/09/2019). DITTA "RIAZ SRL" ATTIVITA': "ESSICCAZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PER USO ALIMENTARE, AGRICOLO E ZOOTECNICO" PRESSO LO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), LOC. CATTAGNINA, VIA CAMPANIA 2/C E VIA CALABRIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3452 del 12/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tredici GIUGNO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 1345 DEL 14/07/2015 (AGGIORNATA CON D.D. DET-AMB N. 4031 DEL 03/09/2019). DITTA "RIAZ SRL"

ATTIVITA': "ESSICCAZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PER USO ALIMENTARE, AGRICOLO E ZOOTECNICO" PRESSO LO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), LOC. CATTAGNINA, VIA CAMPANIA 2/C E VIA CALABRIA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1345 del 14/07/2015, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento conclusivo n. 4 del 31/07/2015 (acclarato al prot. n. 8468 del 31/07/2015), per l'attività di "essiccazione di prodotti di origine animale per uso alimentare, agricolo e zootecnico" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno (PC), Loc. Cattagnina, Via Campania 2/c e Via Calabria, dalla ditta RIAZ SRL (C.F. 0133660331), con sede legale in Rottofreno, Via Campania, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, in ordine all'impatto acustico;
- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4031 del 03/09/2019, è stata aggiornata, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, per modifica non sostanziale, la suddetta Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. 1345/2015, per quanto attiene la sola matrice "emissioni in atmosfera" (provvedimento conclusivo del Suap del Comune di Rottofreno prot. n. 12674 del 09/09/2019, (rettificato con prot. n. 12908 del 13/09/2024), acquisito al prot. Arpa n. 142054 del 16/09/2019);

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. Arpae n. 50962 del 18/03/2024, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale della sopra richiamata Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia di Piacenza n. 1345 del 14/07/2015 (come successivamente aggiornata), presentata dalla ditta "RIAZ SRL" (C.F. 0133660331), relativamente alla sola matrice "scarichi";
- con nota prot. n. 55036 del 22/03/2024 è stata richiesta alla ditta la documentazione a perfezionamento e completamento dell'istanza;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 56794 del 26/03/2024 è stata acquisita la documentazione a perfezionamento e completamento dell'istanza;
- con nota prot. n. 62128 del 03/04/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 78899 del 30/04/2024 è stata chiesta alla ditta la documentazione integrativa, come richiesta dal Comune di Rottofreno con nota prot. n. 9619 del 22/04/2024 (acquisita al prot. ARPAE n. 74651 in pari data);
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 87718 del 14/05/2024 è stata acquisita la documentazione integrativa richiesta dal Comune con la suddetta nota prot. n. 9619/2024;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 9 del 07/06/2024 Sinadoc 12941/2024) risulta che:

- la modifica non sostanziale consiste nell'aggiornamento della planimetria a seguito dell'installazione di un nuovo pozzetto di prelievo fiscale, denominato PZ1, posto sulla linea fognaria del capannone B, recapitante nella pubblica fognatura di Via Campania. Tale modifica è necessaria per rendere agevole il campionamento per caduta del refluo, così come prescritto al punto 4. lettera a) dell'AUA vigente n. 1345 del 14/07/2015. La Ditta ha precisato che l'installazione del nuovo pozzetto non apporta modifiche allo scarico rispetto a quanto già autorizzato;
- pertanto, a seguito di tale modifica non sostanziale, dall'insediamento originano n° 2 scarichi, recapitanti in pubblica fognatura, come di seguito descritti:
 - scarico S1 di acque reflue industriali, proveniente dal capannone A (via Calabria), costituito da:
 - acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavorazione, trattate mediante vasca di equalizzazione;
 - acque reflue domestiche, generate dai servizi igienici dell'ufficio e dello spogliatoio, trattate mediante n° 2 fosse Imhoff;
 - acque meteoriche di copertura (pluviali);
 - scarico S2 di acque reflue industriali, proveniente dal capannone B (via Campania), costituito da:
 - acque reflue industriali di processo scaricate dal serbatoio condense SC (escluse le acque generate dallo scubber che verranno gestite come rifiuti una volta esauste);
 - acque reflue domestiche, generate dai servizi igienici degli spogliatoi, trattate mediante n° 2 fosse Imhoff;
 - acque meteoriche di dilavamento piazzali;
- Il pozzetto di prelievo fiscale per lo scarico S1 (capannone A) è individuato come "POZZETTO PRELIEVO" nella Planimetria "Impianti che danno origine a scarico in pubblica fognatura – Disegno 630-14-15-07 Rev. 01 del 14/03/2024" allegata all'istanza di modifica non sostanziale;
- Il pozzetto di prelievo fiscale per lo scarico S2 (capannone B) è indicato con la sigla "PZ 1" nella Planimetria "Impianti che danno origine a scarico in pubblica fognatura – Disegno 630-14-15-07 Rev. 01 del 14/03/2024" allegata all'istanza di modifica non sostanziale;

Atteso che:

- con la suddetta nota prot. n. 62128/2024 è stato chiesto al Comune di Rottofreno, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, ed a Ireti Spa, in quanto trattasi di scarichi in pubblica fognatura, il parere/assenso in merito alla modifica non sostanziale di cui trattasi;
- con nota prot. n. 13024 del 27/05/2024, assunta al prot. Arpae n. 97049 in pari data, il Comune di Rottofreno ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale di cui trattasi;
- con nota prot. n. RT008124-2024-P in data 29/05/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 99043 in pari data, Ireti Spa ha confermato le prescrizioni rilasciate nella Conferenza dei servizi del 08/06/2015, già recepite nella vigente AUA di cui alla D.D. n. 1345 del 14/07/2015;

Verificato che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

A. di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1345 del 14/07/2015, (già aggiornata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4031 del 03/09/2019), rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento conclusivo n. 4 del 31/07/2015 (acclarato al prot. n. 8468 del 31/07/2015), alla ditta RIAZ SRL (C.F. 0133660331), con sede legale in Rottofreno, Via Campania n. 10, Loc. Cattagnina, per l'attività di "essiccazione di prodotti di origine animale per uso alimentare, agricolo e zootecnico" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno (PC), Loc. Cattagnina, Via Campania 2/c e Via Calabria, **sostituendo i punti 3, 4 e 5 del dispositivo con i seguenti:**

"3. di stabilire, per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura i seguenti **limiti:**

- per lo scarico **S1** di acque reflue industriali (derivanti dal capannone "A"), recapitante nella pubblica fognatura di Via Calabria, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 allegato 5 della parte terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., con DEROGA ai parametri:

- AZOTO AMMONIACALE fino a un limite massimo di 220 mg/lit;

- PH fino a un limite massimo di 11;

- per lo scarico **S2** di acque reflue industriali (derivanti dal capannone "B"), recapitante nella pubblica fognatura di Via Campania, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 allegato 5 della parte terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., con DEROGA ai parametri:

- AZOTO AMMONIACALE fino a un limite massimo di 220 mg/lit;

- PH fino a un limite massimo di 11;

4. di impartire, per gli scarichi S1 e S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura ex art. 125 del D.Lgs 152/2006 relativamente alle attività svolte negli edifici "capannone A" (Via Calabria) e "capannone B" (Via Campania), le seguenti **prescrizioni:**

a) i pozzetti di ispezione posti sulle linee di scarico (in particolare quelli atti ai prelievi di legge) devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole campionamento per caduta del refluo. Tali pozzetti devono essere sempre accessibili al personale addetto ai controlli;

b) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 3;

c) gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico;

d) i limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

e) è vietato lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico del depuratore comunale di Pontetrezza e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;

f) le aree cortilizie scoperte non devono essere interessate né da attività lavorative né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti o in assenza di presidi che ne contengano lo sversamento;

g) gli scarichi delle linee fognarie che raccolgono le sole acque reflue domestiche devono rispettare quanto indicato dall'art. 17 del "Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione" approvato dall'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito di Piacenza con verbale n. 5 del 30/04/2008 modificato con delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

h) la rete fognaria interna deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione, si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati. Lo smaltimento dei rifiuti di risulta della pulizia della rete fognaria, dovrà avvenire mediante Ditte debitamente autorizzate e gestiti secondo gli adempimenti previsti dalla Normativa vigente in materia di rifiuti;

i) la Ditta deve garantire la costante funzionalità dei misuratori di portata installati sulla rete di approvvigionamento idrico;

j) deve inoltre essere garantita la costante funzionalità sia del misuratore di portata installato sulla condotta di scarico in uscita dalla vasca di equalizzazione del capannone "A" sia di quello installato sulla tubazione di mandata al serbatoio di accumulo delle acque di condensa denominato SC posto nel capannone "B";

k) si dovrà provvedere all'espurgo dei fanghi nelle fosse Imhoff, ed il loro conferimento presso impianto di trattamento autorizzato;

l) per l'attività di via Calabria (capannone A), le acque di risulta dovranno essere scaricate laminando sulle 24 ore fino ad un massimo di 3 mc/giorno;

m) per l'attività di via Campania (capannone B), le acque di risulta dovranno essere scaricate laminando sulle 24 ore fino ad un massimo di 13 mc/giorno;

n) dovranno essere effettuati autocontrolli analitici, almeno con cadenza trimestrale, sugli scarichi di acque reflue industriali per la caratterizzazione dei seguenti parametri: PH, AZOTO AMMONIACALE, BOD, COD. I certificati analitici degli autocontrolli dovranno essere tenuti presso la Ditta a disposizione degli organi di controllo;

o) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi sul sistema di equalizzazione delle acque reflue industriali o altri problemi connessi allo scarico in pubblica fognatura, a Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Rottofreno, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3 ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

p) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Rottofreno, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica delle modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo che:

- i rifiuti (es. acque esauste dello scrubber) dovranno essere gestiti secondo le modalità ed i tempi stabiliti per il deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 183, lettera bb), del D.Lgs. 152/06 e succ. mod. int. – Parte Quarta, stoccandoli in modo che possano risultare ben separati, immediatamente individuabili e protetti dagli agenti atmosferici. Inoltre, i contenitori di stoccaggio dei rifiuti liquidi dovranno essere muniti di idoneo bacino di contenimento, così come previsto dal punto 4.1.2 della Del. C.I. 27.07.84, ed i contenitori adibiti allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi dovranno essere provvisti del debito contrassegno indicante la pericolosità degli stessi;
- dovranno essere eseguite le verifiche di tenuta del serbatoio adibito allo stoccaggio dell'olio della caldaia in situazioni di emergenza con cadenza almeno quinquennale;
- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;"

B. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1345 del 14/07/2015, rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento conclusivo n. 4 del 31/07/2015 (acclarato al prot. n. 8468 del 31/07/2015), aggiornata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4031 del 03/09/2019, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Rottofreno, per l'aggiornamento del provvedimento

conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Rottofreno (provvedimento conclusivo 4 del 31/07/2015, acclarato al prot. n. 8468 del 31/07/2015);
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.